

DELIBERA 029/2025/CRL/UD del 31/10/2025
G. Mxxx / WIND TRE (VERY MOBILE)
(GU14/749821/2025)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 31/10/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito *“Regolamento Indennizzi”*;

VISTA l'istanza di G. Mxxx del 30/04/2025 acquisita con protocollo n. 0108334 del 30/04/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha presentato, in data 09 aprile 2025, istanza di conciliazione a seguito della quale il procedimento UG/74xx20/2025 si è concluso con un mancato accordo in data 30 aprile 2025. Successivamente, l'istante ha depositato, in data 30 aprile 2025, istanza di definizione GU14/xx/2025 con la quale ha descritto quanto segue: "Richiesta illegittima le rate di pagare il Modem. Fornitura con evidenti disservizi dell'utenza fissa e Mobile segnalata più volte al servizio Clienti.". In base a quanto rappresentato, l'istante ha avanzato le seguenti richieste: a) "Non intendo pagare il Modem che la Wind deve provvedere per legge a riprendere a proprie spese. b) Non intendo pagare fatture di una utenza con gravi problemi di disservizi e di internet e di telefonia fissa. c) Richiedo un indennizzo di mille e cinquecento euro per i problemi economici causati dalla WindTre al sottoscritto per l'assenza del servizio o il servizio dato "a rate". L'istante ha quantificato le richieste in €.1.500,00. Il ricorrente non ha depositato la memoria di replica ex art.16 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi. (Allegato B alla Delibera n. 358/22/CONS).

2. La posizione dell'operatore

La società Wind Tre (Very Mobile), regolarmente convocata, ha depositato, ai sensi e nei termini di cui all'art.16, comma 2, del Regolamento, una memoria difensiva nella quale ha dichiarato quanto segue: "...Con l'istanza depositata dall'utente, veniva attivata la procedura di definizione della controversia ai sensi della Delibera n. 353/19/CONS e ss.mm.ii. nei confronti di Wind Tre S.p.A., contestando le rate a scadere del modem, richiedendone lo storno oltre ad "un indennizzo di mille e cinquecento euro per i problemi economici causati dalla WindTre al sottoscritto per l'assenza del servizio o il servizio dato "a rate"" (cfr. formulario GU14). Con il presente atto si costituisce, innanzi al Corecom Lazio, Wind Tre S.p.A., la quale ESPONE - In rito In limine litis, il Gestore eccepisce l'assoluta genericità e indeterminatezza delle contestazioni avversarie che, secondo il principio di carattere generale disciplinato dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c. non può trovare accoglimento stante la mancanza di elementi probanti che possano confermare la fondatezza delle doglianze quivi avanzate lamentando in maniera oltremodo sommaria e non circostanziata "Richiesta illegittima le rate di pagare il Modem. Fornitura con evidenti disservizi dell'utenza fissa e Mobile" contravvenendo, quindi, al principio di carattere generale (art. 2697 c.c.) (si veda sul tema la Delibera n. 93/2020 del Corecom Veneto, nonché le Delibere n. 23/2024/CRL/UD, n. 84/2024/CRL/UD e n. 105/2024/CRL/UD del Corecom Lazio, la Delibera n. 1/2025 del Corecom Lombardia).

Nel merito si richiama la Delibera n. 23/2024/CRL/UD nella quale il Corecom Lazio, per un caso simile, ha rigettato tutte le richieste di parte istante: “[...] da un'attenta analisi della documentazione agli atti, non è possibile rinvenire i reclami cui fa riferimento l'istante [...] né tanto meno, risultano essere state prodotte dall'istante, le fatture sulla base delle quali, la medesima avrebbe instaurato il presente procedimento innanzi al Corecom. In assenza di detta documentazione risulta impossibile provvedere all'individuazione ed al calcolo dell'importo esatto, eventualmente da stornare dalla posizione debitoria della Sig.ra xxxx. Per l'effetto, appare fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta, diretta al riconoscimento dell'indeterminatezza dell'avversa domanda rispetto ai fatti in contestazione [...]. Considerato pertanto che, a tale proposito, entrambe le parti hanno omesso di depositare la documentazione probatoria atta a supportare quanto rispettivamente assunto, le domande risultano entrambe indeterminate e non provate; nessuna domanda potrà essere riconosciuta come fondata ed accolta in questa sede. Si rammenta in merito, che Agcom con la Delibera n.3/11/CIR, conferma quanto segue: "Qualora dalla documentazione prodotta agli atti non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante, non è possibile accogliere la domanda formulata dall'istante. Invero, in assenza di riferimenti dettagliati, l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" non consente in questa sede una valutazione adeguata in ordine alla liquidazione di un congruo indennizzo". Conformi: Agcom Delibera n.88/12/CIR, Agcom Delibera n.97/12/CIR, Agcom Delibera n. 103/12/CIR, Agcom Delibera n. 104/12/CIR, Agcom Delibera n. 17/12/CIR, Agcom Delibera n. 120/12/CIR, Agcom Delibera n.50/11/CIR, Agcom Delibera n. 14/12/CIR, Agcom Delibera n.24/12/CIR, Agcom Delibera n. 1 5/11/CIR, Agcom Delibera n.28/12/CIR, Agcom Delibera n.34/12/CIR, Agcom Delibera n.38/12/CIR.”(ex multis, Corecom Umbria Delibera n. 16/23, Corecom Emilia-Romagna - n. 44/2023) Secondo il principio di carattere generale (disciplinato dagli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c.), infatti, il giudice deve decidere “iuxta alligata et probata iudicare debet”, e quindi, porre a base della decisione unicamente le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda e le prove offerte dalle parti; chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Wind Tre eccepisce anche l'inaffidabilità/improcedibilità per la richiesta di “indennizzo di mille e cinquecento euro per i problemi economici causati dalla WindTre al sottoscritto” poiché hanno la connotazione di una richiesta di risarcimento del danno o dei disagi, che non è demandabile, per espressa previsione normativa (confronta Delibera 353/19/CONS e ss.mm.ii.), all'Autorità adita. Per tutto quanto sopra riportato, si domanda il rigetto dell'istanza. Nella denegata ipotesi in cui l'Autorità adita non accolga le eccezioni di improcedibilità innanzi sollevate e per mero tuziorismo difensivo la Scrivente precisa quanto in seguito indicato. - Nel merito 1. Ricostruzione della vicenda contrattuale e infondatezza della richiesta In primis, Wind Tre conferma di aver tariffato secondo quanto pattuito contrattualmente e nel pieno rispetto dei costi previsti per il contratto oggetto di contestazione. Per meglio comprendere tale contestazione è opportuno brevemente ricostruire i fatti che hanno portato alla presente procedura. In data 18/01/2022, a seguito del rilascio di Consensi Vocali (All. 1 e All. 2) per l'attivazione del contratto n. xxxxxxxxxxxxxx, veniva attivata, su richiesta dell'istante, la linea fissa n. xxxxxxxxxxxx, in

NP da altro gestore, in accesso Fibra FTTC con l'offerta tariffaria Internet 200, in abbinamento all'acquisto del modem con la formula della vendita a rate, con spedizione del bene presso l'indirizzo del cliente. A conferma della corretta attivazione del contratto succitato, si allega la mail di conferma inviata all'istante con allegata la proposta contrattuale (All. 3) di cui si riporta un estratto e i print del sistema di Customer Relationship Management (CRM) della convenuta: omissis ... Sin da tali brevi premesse, è evidente che l'istante era stato correttamente informato della modalità di vendita del modem, della durata della rateizzazione e del pagamento delle rate a scadere a seguito di un'eventuale cessazione prima dei termini stabiliti dal contratto. Difatti, tali informazioni venivano puntualmente rilasciate nella documentazione regolarmente inviata all'istante e nella successiva fatturazione emessa dalla convenuta sin dall'emissione della prima fattura n. W220533xxxx che riportava gli addebiti delle rate del modem (All. 4): omissis ... La scrivente evidenzia, inoltre, che nessun reclamo tramite contatto al servizio clienti, PEC, raccomandata, in merito alle rate del modem, risulta MAI pervenuto dall'istante al gestore. Quest'ultimo, specificando che l'istante nel momento in cui ha firmato la proposta di contratto Wind Tre per l'attivazione dell'utenza de qua, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare specificamente le clausole delle "Condizioni generali di contratto" e tutti gli Allegati, riporta quanto sancito dall'Art. 23. PROCEDURA RECLAMI – RIMBORSI delle proprie Condizioni Generali di Contratto (All. 5): 23.1 – "Le richieste di rimborso o i reclami relativi alla fatturazione dovranno essere inoltrate a WINDTRE, per iscritto, entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura in contestazione con l'indicazione delle voci e degli importi contestati debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata anche con modalità telematiche." Per mera completezza difensiva, si evidenzia che la presenza di reclami e segnalazioni sulla fatturazione o altro assume, infatti, un peso dirimente ai fini dell'accoglimento delle istanze e delle richieste di indennizzo. In merito, si riporta anche quanto stabilito da codesto Corecom Lazio con la Delibera n. 419/2023/CRL/UD: "Dalla documentazione in atti emerge la mancata contestazione delle fatture da parte dell'utente e/o meglio nei termini previsti, difatti [...], in atti non vi è alcun documento attestante la contestazione [...]. Eventuali contestazioni relative agli importi della fattura devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di ricezione, di conseguenza le stesse si ritengono accettate." In data 02/01/2024 l'utenza n. 062588628 cessava sulla rete di Wind Tre per richiesta volontaria, da parte istante, di migrazione verso altro operatore, come si può evincere dal print estratto dal sistema CRM del gestore: omissis ... In data 22/11/2024, in seguito alla cessazione del contratto n. xxxxxxxxxxxxxx, Wind Tre emetteva la fattura n. F2403834xxx (All. 6), comprensiva delle rate residue (dalla 24 alla 48) del modem acquistato nella formula della vendita rateizzata. L'invio di un eventuale ulteriore apparato da parte della convenuta, durante la durata del contratto, non ha influito sulla rateizzazione già in corso relativa al modem acquistato al momento della stipula del contratto stesso come ut supra dimostrato. Infatti, in data 11/12/2023 il signor Mignanelli aveva contattato la scrivente per segnalare un guasto all'apparato modem in suo possesso. La convenuta ingaggiava tempestivamente il reparto tecnico che provvedeva ad inviare un nuovo modem in sostituzione di quello guasto, come si evince dal print estratto dal sistema CRM di Wind Tre dell'SMS inviato per comunicare al cliente la spedizione:

omissis... La sostituzione dell'apparato si perfezionava correttamente in data 14/12/2023, nel pieno rispetto delle tempistiche previste dall'art. 7. SERVIZIO CLIENTI - SEGNALAZIONE GUASTI delle Condizioni Generali di Contratto del gestore: "Nel caso di attivazione dei Servizi WINDTRE come Operatore Unico, WINDTRE si impegna a riparare i guasti entro il 4° giorno non festivo successivo a quello della segnalazione [...]", come dimostrato dal print sottostante estratto dal sistema CRM del gestore: omissis... Ora, alla luce di quanto fin qui emerso e dimostrato, appare doveroso porre all'attenzione del giudicante che è indiscutibile l'infondatezza e la pretestuosità della contestazione quivi avanzata, e che le pretese attoree risultano a dir poco eccessive e sproporzionate, rispetto a quanto lamentato. Tra l'altro, come si evince, la contestazione è anche a dir poco tradiva rispetto ai fatti eventualmente occorsi più di 1 anno e mezzo fa! È l'Autorità stessa stabilire, nell'art. 14 della Delibera 347/18/CONS, comma 4, che: "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte". Inoltre, preme sottolineare l'evidenza che, avendo la parte attorea presentato istanza di Conciliazione solo il 09/04/2025, ha leso il diritto di difesa della convenuta, non consentendole di conservare il dettaglio del traffico, in ragione dell'art. 123, comma 2, D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy). A tal proposito valga richiamare la Delibera 276/13/CONS, nella quale l'Autorità ha espressamente precisato che, per la liquidazione degli indennizzi, bisogna fare riferimento, tra le altre cose, al concorso del fatto colposo del creditore: se l'utente, creditore dell'indennizzo da inadempimento, ha concorso nella causazione del danno o non ha usato l'ordinaria diligenza per evitarlo, l'indennizzo può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa e alle conseguenze o non dovuto affatto. Non vi è prova alcuna che l'istante abbia mai inviato reclami o segnalazioni scritte alla scrivente, né per quanto concerne gli ipotetici malfunzionamenti, né tantomeno per contestare le rate del modem, che si ricorda, il cliente ha regolarmente pagato per ben 22 mesi!! All'uopo la scrivente allega l'estratto conto del cliente (All. 7). Pertanto, a conferma della correttezza della fatturazione emessa, si riporta quanto stabilito nell'Art. 6. PRODOTTI FORNITI DA WINDTRE delle Condizioni Generali di Contratto inerenti alla modalità di vendita rateizzata dell'apparato modem Art. 6.1 - "Per la fornitura dei Servizi, il Cliente potrà acquistare i Prodotti da WINDTRE, con pagamento del corrispettivo dilazionato in rate senza interessi. Tali Prodotti si distinguono in modem, router o Antenne per FWA con funzionalità basilari (di seguito "Prodotti Base") o modem o router con funzionalità evolute (di seguito "Prodotti Premium"). Il Cliente dovrà attrezzare, a propria cura e spese, i propri locali al fine di permettere la corretta installazione e/o applicazione dei Prodotti.". Art. 6.3 - "La durata della dilazione di pagamento dei Prodotti è pari a 24 o 48 rinnovi.". Art. 6.4.1 - "Il prezzo del Prodotto verrà dilazionato in 24 o 48 rate. Potrebbero, inoltre, essere previste due ulteriori rate, una rata iniziale ed una finale. [...] Le restanti rate, inclusa l'eventuale rata finale, saranno pagate con addebito in fattura secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Contratto...". Art. 6.4.2 - "In caso di recesso da parte del Cliente o risoluzione del Contratto, WINDTRE addebiterà al Cliente, in un'unica soluzione, tutte le restanti rate dovute, inclusa l'eventuale rata finale...". Viene

ribadito, pertanto, che le proposte di contratto sottoscritte prevedono la piena conoscenza e accettazione, da parte dell'istante che le sottoscrive, dei servizi richiesti, dei corrispettivi e delle condizioni d'offerta tariffaria applicate. Sicché, se è dovere dell'operatore informare adeguatamente i clienti sui costi delle offerte, sui prodotti attivati e sui servizi offerti, è onere dell'utente informarsi su quanto sottoscritto e accettato, acquisendo diligentemente tutte le notizie rese disponibili in relazione al rapporto contrattuale che si intende instaurare o che si è instaurato. Quindi possiamo affermare che, se sull'operatore incombe l'obbligo di rendere disponibili all'utente tutte le informazioni che attengono al contratto, è poi onere dell'utente prenderne compiutamente visione (sul tema si vedano, ex multis, Delibera Corecom Emilia-Romagna n. 90/2020, Delibera Corecom Abruzzo, n. 44/2019, Determina Corecom Emilia-Romagna Fascicolo n. GU14/222221/2019) WindTre evidenzia che quanto contestato dall'istante in merito all'addebito delle rate del modem sia del tutto privo di fondamento come dimostrato nella presente memoria difensiva, il contratto sottoscritto prevedeva l'acquisto del bene tramite vendita rateizzata, e, pertanto, non è prevista contrattualmente la sua restituzione. A conferma della correttezza della fatturazione emessa e dei relativi costi addebitati, si riporta la seguente Delibera n. 34/24 del Corecom Umbria che stabilisce: "L'istante contesta la fattura di chiusura emessa da Wind, relativa alle rate residue del modem ed ai costi fissi di cessazione del servizio. In ordine ai primi, si evidenzia che dalla copia del contratto versata in atti dall'operatore e non contestata dall'istante risulta che il contratto sottoscritto prevedeva, alla voce "opzioni aggiuntive", quanto segue: "Chiamate illimitate" e "Modem". Il modem, pertanto, è stato oggetto di acquisto con pagamento rateale, e pertanto le relative rate risultano dovute. Dall'esame della fattura contestata emerge inoltre che le prime rate del modem sono state pagate e non risultano contestazioni circa gli importi versati in precedenza." Sul tema, si riporta, altresì, la Delibera n. 73/2023 Corecom Veneto: "[...] In merito alla contestazione relativa alle rate del modem, le stesse sono dovute in quanto trattasi di un bene in acquisto a rate e, pertanto, il cliente è tenuto al pagamento di tutte le rate concordate anche in caso di cessazione anticipata del rapporto, in quanto si tratta di un bene di proprietà del cliente stesso (ex multis. Agcom, delibera n. 9/22/CIR e delibera n. 4/23/CIR). Per quanto sopra precisato, la richiesta del ricorrente non può trovare accoglimento". Le richieste di parte istante connoterebbero, quindi, la configurazione di una lite temeraria, ovvero la volontà di azionare gli strumenti amministrativi a disposizione per far valere non un eventuale diritto, nella consapevolezza o nell'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa ovvero che nessun importo sia dovuto ma anche che alcun danno è indennizzabile. In ragione della suesa ricostruzione degli eventi e di quanto finora esposto, nei fatti e nel diritto, apparendo chiara la buona fede dell'operatore nei fatti di cui è causa ed apparendo evidente la genericità, l'infondatezza e la pretestuosità delle pretese formulate dall'istante, l'impossibilità per l'ill.mo Corecom di accogliere le eventuali richieste di indennizzi, la scrivente difesa conferma che non vi è alcun margine per l'accoglimento delle domande avanzate dalla controparte, in quanto la convenuta ha effettuato tutte le attività richieste dalle proprie Condizioni Generali di Contratto e dalla Carta dei Servizi, non potendosi ravvisare alcuna Sua responsabilità in merito a quanto lamentato da parte dell'istante, null'altro è da aggiungere per la controversia in esame. 2. Situazione amministrativa Il

signor Mignanelli ha una situazione amministrativa irregolare per un totale di euro 204,99, dovuto al mancato pagamento della fattura n. F233521xxxx (All. 8) e della già citata fattura n. F240383xxxx (All. 6), di cui se ne chiede il pagamento: omissis... Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste formulate, Wind Tre opererà eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito ex art. 1241 cc e ss, poiché trattasi, per le somme insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile. Si respinge qualunque richiesta e/o contestazione in merito agli importi contabilizzati di cui la scrivente conferma la debenza a carico dell'istante, precisando che i termini della prescrizione non sono trascorsi e pertanto valga la presente per l'interruzione degli stessi. Omissis ... CONCLUDE Perché l'Autorità Voglia: In rito dichiarare inammissibile l'istanza per le eccezioni di cui in premessa; nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, omissis ...".

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile. Le richieste di cui ai punti a) e b) possono essere trattate congiuntamente e non accolte, per le motivazioni di seguito precisate. Dalla documentazione presente agli atti e da un approfondimento istruttorio, si rileva che l'istante non ha depositato nel fascicolo documentale alcun documento a supporto di quanto affermato e richiesto. A tal riguardo, si richiama: l'orientamento costante di Agcom in materia di onere della prova, secondo cui "l'istante è tenuto ad adempiere quanto meno l'obbligo di dedurre, con un minimo grado di precisione, quali siano i fatti e i motivi alla base delle richieste, allegando la relativa documentazione", da cui discende che "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente" (ex multis, delibere Agcom n. 70/12/CIR, n. 91/15/CIR e n. 68/16/CIR). Inoltre, l'art.2697 c.c. prevede che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", senza i quali, è preclusa la ricostruzione logico-giuridica che consente all'organo giudicante – nel caso di specie, il Corecom – di fondare il proprio convincimento ed esercitare, in ultima analisi, la propria funzione decisoria. In altri termini, qualora dalla documentazione prodotta non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibile quanto asserito dall'istante circa i disservizi lamentati ("...Fornitura con evidenti disservizi dell'utenza fissa e Mobile segnalata più volte al servizio Clienti"; "...non intendo pagare fatture di una utenza con gravi problemi di disservizi e di internet e di telefonia fissa..." cfr. formulario GU14), non risulta possibile, in questa sede, accogliere le domande dal medesimo avanzate. In assenza, infatti, di riferimenti dettagliati, l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" del verificarsi del disservizio non consente all'adito Corecom una valutazione adeguata in ordine a quanto richiesto. Si osserva, inoltre, come l'istante nemmeno abbia replicato alla memoria dell'operatore, smentendo la ricostruzione di quest'ultimo, pur essendo stato messo nelle condizioni di farlo. Difatti, la comunicazione di avvio del procedimento (cfr. fascicolo Gu14 documento protocollo n.) precisava che "... mediante accesso alla piattaforma ConciliaWeb, la parte convenuta può presentare

memorie e depositare documenti, a pena di irricevibilità, entro il termine di giorni 45 dal ricevimento della presente comunicazione e, entro i successivi 20 giorni, tutte le parti possono presentare eventuali memorie di replica. I predetti termini sono sospesi dal 1 al 31 agosto ...”. Diversamente, la ricostruzione dei fatti fornita da Wind Tre (Very mobile), nella propria memoria difensiva e nei relativi documenti allegati, deve intendersi confermata in base al principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., da considerarsi come disposizione espressiva di un principio ordinamentale che consente di fondare la decisione sui fatti non specificamente contestati da controparte. Infine, dai documenti depositati nel fascicolo documentale e da un approfondimento istruttorio, si rileva che il ricorrente non ha depositato alcun reclamo. Pertanto non può essere riconosciuto alcun tipo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 4, della Delibera n. 347/18/CONS, che statuisce quanto segue: “Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l’utente non ha segnalato il disservizio all’operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l’ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte”. Alla luce di quanto emerso, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra evidenziati, le richieste formulate dall’istante non possono essere accolte. La richiesta di cui al punto c) non può essere accolta, poiché attiene alla sfera del risarcimento del danno economico, materia per la quale sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice ordinario e, quindi, esula dalle competenze di quest’Autorità (cfr.art.20, comma 4, dell’allegato B alla delibera n.194/23/Cons.). Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il rigetto dell’istanza proposta dal Sig. G. Mxxx nei confronti della società Wind Tre (Very Mobile) per le motivazioni di cui in narrativa. Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

La Segretaria generale

Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

Il Presidente

Avv. Eleonora Zazza

f.to